

CONVENZIONE**TRA**

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria - nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore della Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "CRA"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

E

- Sig. Alessandro Bellardinelli nato ad Ancona (AN), il giorno 17 del mese di aprile dell'anno 1961 (codice fiscale BLLLSN61D17A271A), domiciliato per la carica in Via Degli Abeti n. 348 – 61122 Pesaro (PU), che interviene quale consigliere delegato e, pertanto, legale rappresentante di TEKKA S.R.L. con sede legale in Via Degli Abeti n. 348 – 61122 Pesaro (PU), iscritta al Registro delle Imprese REA n. PS - 184022 Camera di Commercio di Pesaro, P.IVA 07414410964, domiciliata ai fini del presente atto in Pesaro (PU), Via Degli Abeti n. 348 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per la fornitura di materiale di consumo per chirurgia maxillo-facciale occorrente alle AA.SS.LL. della REGIONE LIGURIA, I.R.C.C.S San Martino, Istituto Gaslini per un periodo di 24 mesi, lotto n. 2, giusta Determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n° 189 del 15/04/2020.

PREMESSO

a) che la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito CRA) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R.

n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che CRA provveda in via esclusiva, per conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) che la fornitura di materiale di consumo per chirurgia maxillo-facciale rientra nella pianificazione delle attività di CRA adottata con Determinazione n. 401 del 29/10/2019 e nei successivi aggiornamenti;

c) che in esecuzione di quanto precede CRA ha espletato una procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in 14 lotti, per la fornitura di materiale di consumo per chirurgia maxillo-facciale occorrente alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, I.R.C.C.S San Martino, Istituto Gaslini, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 19/07/2019 e sulla GURI in data 26/07/2019 n. 87.

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura di cui al punto precedente relativamente al lotto n. 2 [*Microplacche (con viti di diametro 1,5 mm) per il distretto cranio-maxillo-facciale*] e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel Capitolato Tecnico e Prestazionale;

f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

h) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

i) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

k) che CRA non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, il Catalogo dei prodotti (se previsto)

sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il presente atto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

e) *NECA* – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle convenzioni attivate dalla CRA;

f) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

g) *Punto ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);

h) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad

amettere le Richieste di consegna

i) *Richiesta di Consegna:* (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

j) *Importo della Fornitura:* l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

k) *Importo massimo contrattuale:* l'importo massimo della presente Convenzione (IVA esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito;

l) *Sede/i di consegna:* il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria dell'Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;

m) *Servizi connessi:* tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

n) *Sito:* lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto di cui all'art. 6, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico e Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura del materiale di cui al lotto n. 2 [*Microplacche (con viti di diametro 1,5 mm) per il distretto cranio-maxillo-facciale*]. Pertanto tutti gli Ordinativi emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza.

Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di

fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. CRA si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto, fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA

2. L'*ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA;
4. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di malfunzionamento, CRA comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni contraenti la modalità alternativa di trasmissione degli *OdF*. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'*OdF* provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della Convenzione.
5. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un *OdF* sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della convenzione ovvero abbia ricevuto *OdF* oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'*OdF*, informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e CRA che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti;
6. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.
7. Le Amministrazioni danno esecuzione agli *OdF* tramite richieste di consegna (*RdC*). Le *RdC* vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la *RdC* attraverso posta elettronica certificata (PEC); in alternativa la *RdC*, firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le *RdC* debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.
8. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole

Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle RdC verrà effettuata tramite

NECA. In tal caso CRA provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni

Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle RdC.

Articolo 7 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente Convenzione e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo contrattuale e per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto, potrà essere prorogata previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di CRA. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli OdF e delle singole RdC sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riportati nell'offerta economica che si riportano di seguito.

Componente dell'impianto standard: Microplacche rette a 4 fori. Nome commerciale del prodotto aggiudicato: Placche Minitek. Codice: MNP4T. Prezzo Unitario € 42,000.

Componente dell'impianto standard: Microplacche a L a 4 fori. Nome commerciale del prodotto aggiudicato: Placche Minitek. Codice: MNPL. Prezzo Unitario € 42,000.

Componente dell'impianto standard: Microplacche curve a 6 fori. Nome commerciale del prodotto aggiudicato: Placche Minitek. Codice: MNPORB6T. Prezzo Unitario € 42,000. Componente dell'impianto standard: Microplacche a T a 6 fori. Nome

	commerciale del prodotto aggiudicato: Placche Minitek. Codice: MNPT6T. Prezzo	
	Unitario € 42,000. Componente dell'impianto standard: Microplacche a Y a 5 fori.	
	Nome commerciale del prodotto aggiudicato: Placche Minitek. Codice: MNPY5T.	
	Prezzo Unitario € 42,000. Componente dell'impianto standard: Frese di diversa	
	lunghezza per sistema da viti di diametro 1,5 mm (frese a lunghezza di parte attiva	
	determinata. Nome commerciale del prodotto aggiudicato: Frese fo. Codice: FO1.1B5-	
	FOS1.1. Prezzo Unitario € 1,000. Componente dell'impianto standard: Viti. Nome	
	commerciale del prodotto aggiudicato: Viti autoperforanti con impronta acroce 1.5.	
	Codice: VA1.5KL4/15. Prezzo Unitario € 17,000. Componente dell'impianto standard:	
	Viti di emergenza. Nome commerciale del prodotto aggiudicato: Viti autoperforanti con	
	impronta acroce 1.8. Codice: VA1.8KL5-KL7. Prezzo Unitario € 17,000.	
	L'importo totale offerto (IVA esclusa) per il lotto 2 [<i>Microplacche (con viti di diametro</i>	
	<i>1,5 mm) per il distretto cranio-maxillo-facciale</i>] è, in ogni caso, pari a € 29.190,00.	
	La percentuale di sconto unica rispetto ai prezzi di listino, offerta in sede di gara per il	
	dispositivo "Standard" (per il quale è stata presentata l'offerta economica), viene	
	applicata a tutte le "voci" previste nel medesimo lotto ed a tutti i prodotti che la Ditta	
	comprende nel proprio listino prezzi relativamente alla stessa tipologia di prodotti e	
	dovrà essere mantenuta fissa ed invariabile per tutto il periodo di fornitura.	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della	
	effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati	
	di gara.	
	3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta	
	regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali,	
	e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi	
	compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei	

confronti delle Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 9 - Garanzia definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria n. 2020/50/2556322 (rilasciata da SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI) in favore della Centrale di importo di Euro 1.459,50 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

2. Tale garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della garanzia definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del

Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto all'art. 16 (Penali) del Capitolato Tecnico e Prestazionale, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi OdF e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla CRA.

8. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore TEKKA S.R.L. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. In adempimento al D.M. 7/12/2018 attuativo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) cc. 411 ss., il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare (con decorrenza dal 01/02/2020 ai sensi di quanto disposto dal D.M. 27/12/2019) la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento della fattura stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i

soggetti, comunicati con nota del 22/06/2020 acquisita agli atti con prot. gen. n. 16579 del 12/06/2020.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nella Dott.ssa Tiziana Tazzoli il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della CRA con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 5488553, numero di fax 010 5488566, indirizzo e-mail tiziana.tazzoli@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Alessandro Bellardinelli il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 0721 403663 numero di fax 0721 269994, indirizzo e-mail gare@tekka.fr.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente

apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 12 – Subappalto e sub-contratti

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di sub-appaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

2. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla Centrale Regionale di Acquisto, prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti utilizzati nel presente contratto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che non costituiscono sub-appalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OdF, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 la Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. La cessione del credito è regolata dalla L. n. 52/1991. In ogni caso, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n. 136/2010 e, pertanto, all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico

cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui C/C dedicati.

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, CRA e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto la Convenzione ed i singoli OdF, per quanto di rispettiva ragione.

14. Modalità di esecuzione della fornitura/servizio

1. La Fornitura/Servizio è effettuata/erogata secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e nei relativi allegati.

15. Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica.

1. Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto all'art. 13 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

16. Penali

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o cause imputabili all'Amministrazione Contraente o, per quanto di competenza a CRA, in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione, dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali previste dall'art. 14 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

Art. 17 Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

a) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF;

b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno

3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;

i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico e Prestazionale;

j) indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura di cui all'art. 11 del Capitolato Tecnico e Prestazionale;

k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010;

m) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di CRA.

2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., CRA può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

a) applicazione di penali da parte di CRA e/o delle singole Amministrazioni Contraenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore della

	Convenzione stipulata con il Fornitore;	
	b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	c) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	f) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi delle disposizioni che precedono;	
	g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico;	
	j) subappalto non autorizzato;	
	k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010;	
	l) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;	
	l) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del contratto delle disposizioni del PTPCT e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa;	
	m) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	Art. 18 – Risoluzione	

1. Salvo quanto previsto all'art. 17 "*Clausola Risolutiva Espressa*", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, CRA ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, CRA ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di CRA, la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni Contraenti alla risoluzione del proprio OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni

attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, CRA e, attraverso di essa, le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.

6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di CRA al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste dovranno darne tempestiva comunicazione a CRA onde consentire le modifiche sul NECA.

8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da CRA.

8. Resta inteso che CRA e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o degli OdF.

9. CRA, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della Convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Art. 19. - Recesso

1. CRA ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;

2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la CRA e le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

3. CRA ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 109 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte

dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.

5. Qualora CRA receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del Fornitore.

6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da CRA e/o dalle singole Amministrazioni Contraenti ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.

Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in

ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della garanzia non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

21 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPCT e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

– dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

– dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

– si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPCT nonché il Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del Commissario Straordinario n.22 del 29/01/2020 e n. 28 del 30/1/2019. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

22 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. CRA, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i

trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione CRA è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a CRA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui CRA o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato

quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In

coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni

conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere a CRA e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a CRA tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;

g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art.

35 comma 4 Regolamento UE 679/2016.

Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notari, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Articolo 24 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e CRA, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 25 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e CRA, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 26 - Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone

negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Subappalto e e sub-contratti) 13 (Divieto di cessione del contratto

e dei crediti) art. 15 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica), Art. 16 (Penali) Art. 17 (Clausola risolutiva espressa) art. 18 (Risoluzione) Art. 19 (Recesso) Art. 21 (Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPCT e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa) Art. 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Art. 24 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 25 (Foro competente) Art. 26 (Clausola finale).

A.Li.Sa LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

IL FORNITORE